

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA
“BIANCHERIA”, TRASPORTO DELLA STESSA, ACCENSIONE
LUMINI E ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE ALLA LUMINARA
EDIZIONE 2014**

Il presente capitolato verrà di seguito enunciato in articoli e precisamente dal numero 1 al numero 23.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il montaggio, e smontaggio della "biancheria" sui ponti di Mezzo, Solferino e Fortezza e sugli edifici dei Lungarni Fibonacci, Galilei, Gambacorti, Sonnino, Simonelli, Mediceo, Pacinotti e Buozzi oltre alle piazze adiacenti di Pisa, il trasporto della biancheria dai magazzini comunali, l'accensione dei lumini e quant'altro necessario all'evento "Luminara 2014" che si svolgerà la vigilia del 17 giugno 2014, in occasione della festività del Patrono di Pisa, San Ranieri.
2. Per "biancheria" s'intendono le stecche di legno verniciate di colore bianco di diversa dimensione e sagoma, sulle quali sono inseriti dei cerchi di fili di ferro delle dimensioni del bicchiere (contenitore in pvc) che dovrà contenere.
3. L'appalto si svolge nelle seguenti fasi:
 - 3.1. ritiro della "biancheria", dei bicchieri e lumini e quant'altro dai magazzini comunali; naturalmente in tempi diversi e trasporto presso i lungarni con mezzi idonei;
 - 3.2. montaggio della "biancheria" sia da fuori con idonea attrezzatura che direttamente dall'interno sugli edifici pubblici e su quelli privati, laddove richiesto dagli stessi il tutto entro le ore **12,00 del giorno 14 giugno**. Il montaggio dovrà essere realizzato con un numero congruo di piattaforme (almeno 4 per il posizionamento della biancheria)
 - 3.3. consegna a domicilio con mezzi idonei di bicchieri e lumini agli edifici privati posti sui Lungarni sopra indicati;
 - 3.4. noleggio piattaforme aeree (in numero congruo, e comunque almeno 29 per il posizionamento e accensione dei lumini);
 - 3.5. collocazione dei bicchieri e dei lumini nelle apposite sedi della "biancheria", accensione dei lumini dall'esterno con idonee autoscale e dall'interno dalle ore **16.30 alle 21,00 del 16 giugno 2014** quest'ultima con l'integrazione di personale in n. 150, da reperire attraverso il servizio di somministrazione temporanea;
 - 3.6. ritiro da tutti gli edifici di "biancheria" e bicchieri utilizzati per la manifestazione e riconsegna ai magazzini comunali della biancheria la mattina del 17 giugno con gli orari di seguito precisati.

ART. 2. DURATA

1. La fase di cui al punto 3.1 dell'art. 1 dovrà essere progressivo e coordinato con la successiva fase di montaggio, ciò per evitare lunghi e prolungati accatastamenti della biancheria ai piedi dei fabbricati. Naturalmente tale fase di ritiro dovrà essere ultimata entro il **13 giugno 2014**. Le fasi 3.2 e 3.3 dovranno essere concluse entro le ore **12,00 del giorno 14 giugno successivo**. Per quanto concerne la consegna di lumini, bicchieri e coperchietti, la stessa dovrà iniziare non oltre il giorno 3 giugno.
2. La fase di cui al punto 3.6 dovrà essere realizzata dalle ore 4.00 alle ore 10.00 del giorno 17 giugno 2014, con riconsegna ai magazzini comunali entro le ore 12.00 successive.

ART. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il valore stimato dell'appalto ammonta a complessivi **€uro 150.00,00**, esclusa IVA al 22% così suddivisa:
 - € 142.000,00 per le attività oggetto del contratto;
 - € 8.000,00 per oneri della sicurezza.

2. I prezzi contrattuali saranno quelli risultanti dall'offerta dell'impresa.

ART. 4. FASE 1: RITIRO MATERIALE DAI MAGAZZINI COMUNALI

- 1) La "biancheria", i bicchieri con i lumini e quant'altro necessario per la manifestazione dovranno essere ritirati dai magazzini comunali, posti in loc. Ospedaletto, via Bellatalla 1, edificio E.
- 2) Il materiale potrà essere ritirato dai magazzini comunali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 18.00.
- 3) Nell'organizzazione del servizio l'appaltatore dovrà tenere conto di quanto sopra al fine di garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 2, e non potrà eccepire che il ritardo nell'esecuzione del contratto è dovuto a limitazioni nei giorni e orari di ritiro della "biancheria" dai magazzini comunali.
- 4) Le interferenze con le attività dell'Amministrazione nei magazzini comunali sono disciplinate dal P.O.S., cui integralmente si rimanda per le misure adottate.

ART. 5. FASE 2: MONTAGGIO DELLA "BIANCHERIA" ENTRO IL 14 GIUGNO

- 1) La "biancheria" dovrà essere montata su tutti gli edifici posti sui lungarni come sopra detti e pari a circa 124 edifici ad eccezione di: Edifici di Banche ed istituti Bancari esclusa la Banca d'Italia di Lungarno Galilei, Edifici Universitari, Palazzo Blu, Hotels, Benedettine, Fiumi e Fossi, Edifici con illuminazione artificiale, oltre quegli edifici privati ove rigorosamente provvedono direttamente i proprietari.
- 2) La "biancheria" dovrà essere montata anche sulle piazze adiacenti ai lungarni quali Piazza XX, piazza Garibaldi, Piazza della Berlina, Piazza Carrara, piazza San Sepolcro.
- 3) La "biancheria" dovrà essere montata anche alle spallette dei tre ponti: Mezzo, Solferino e Fortezza.
- 4) Sul primo tratto del lungarno Buozzi, sulla Chiesa della Spina e sul ponte della Cittadella è previsto il montaggio della "biancheria" su ponteggi in struttura tubolare realizzato dalla Pubblica Amministrazione. Il posizionamento dei lumini dovrà essere effettuato dalla Ditta aggiudicataria.
- 5) Il montaggio dovrà essere realizzato sotto la supervisione di personale appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, le cui generalità saranno fornite all'appaltatore prima dell'avvio della fase 1.

ART. 6. FASE 3: CONSEGNA AI PRIVATI DI BICCHIERI E LUMINI

- 1) I bicchieri e i lumini necessari all'illuminazione degli edifici privati posti sui Lungarni dovranno essere consegnati a domicilio nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 20.00. Occorrerà fare molta attenzione quando le scatole dei lumini verranno lasciate negli androni dei palazzi privati al fine di evitare che siano accaparrati da una parte di essi o addirittura rubati. Potranno essere realizzate consegne nella giornata di domenica, se strettamente necessario. Le scatole contenenti bicchieri, lumini e coperchietti verranno prelevati dall'appaltatore presso i magazzini di Ospedaletto e distribuiti ai singoli presidi, dopo averne individuata la giusta quantità con il personale comunale.
- 2) Nel caso in cui i lumini siano consegnati direttamente alle famiglie di privati e gli stessi non fossero reperibili, dovrà essere fatto un ulteriore tentativo. Nel caso di esito negativo, dovrà essere fatta comunicazione al personale comunale, le cui generalità saranno fornite all'appaltatore prima dell'avvio della fase 1, affinché lo stesso organizzi direttamente il servizio di lasciare nella cassetta postale un avviso per il ritiro del materiale presso l'atrio di Palazzo Gambacorti, con indicati i giorni e gli orari in cui sarà presente personale dell'appaltatore.

- 3) All'avvio del servizio dovranno essere comunicati giorni e orari in cui personale dell'appaltatore sarà presente presso l'atrio di Palazzo Gambacorti, tenendo conto degli orari di apertura di detto palazzo.
- 4) Per ogni consegna dovrà essere predisposto un referto, che dovrà essere firmato, per ricevuta, dal destinatario del materiale. Analogo referto dovrà essere compilato per il ritiro presso l'atrio di Palazzo Gambacorti. Copia dei referti dovrà essere prodotta giornalmente dall'appaltatore alla Direzione Manifestazione Storiche del Comune di Pisa.
- 5) Il personale dell'appaltatore impegnato nelle operazioni di consegna dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento o similare, come previsto all'art. 12.3.
- 6) Analoga consegna di lumini deve esser fatta agli ambulanti, ristoratori o bar di lungarni con cautela e oculatezza al fine di subire perdite importanti di lumini.

ART. 7. FASE 4: ACCENSIONE DEI LUMINI

- 1) Per le operazioni di accensione l'appaltatore potrà utilizzare quale centro di coordinamento l'atrio di Palazzo Pretorio (piano terra, ex ingresso Biblioteca Comunale) o del Palazzo Gambacorti.
- 2) L'appaltatore dovrà accendere i lumini e collocarli, con personale formato e attrezzature in numero adeguato, nei bicchieri che dovranno essere posti sulla "biancheria". In ogni condizione meteo si dovrà provvedere anche all'apposizione dei coperchietti di ferro con apertura delle lamelle per evitare lo spegnimento dei lumini.
- 3) Il personale utilizzato per accensione lumini i cui accendini e plateaux dovranno essere forniti dall'appaltatore, dovrà essere reperita dalla Ditta aggiudicataria mediante l'utilizzo di circa 150 persone con il servizio di somministrazione temporaneo, fisicamente idonee, reclutate tra disoccupati, inoccupati, cassintegrati, studenti ed altre categorie disagiate.
- 4) Le operazioni di accensione avranno inizio alle ore 16.30 del 16 giugno 2014. L'appaltatore dovrà assicurare la completa e tempestiva accensione dei lumini con un numero di persone adeguato a garantire che le operazioni di accensione siano completate entro le non oltre le ore 21.00 del 16 giugno 2014.
- 5) Entro il medesimo orario i luoghi oggetto della manifestazione dovranno essere restituiti liberi da qualsiasi ingombro (comprese le scatole dei lumini e quant'altro).
- 6) La fase 2 di collocazione della biancheria e la fase 4 di accensione lumini, quando effettuata con autoscala, dovrà essere impostata come un piccolo e temporaneo cantiere opportunamente delimitato con apposito nastro da cantiere.

ART. 8. FASE 5: RIMOZIONE MATERIALE

- 1) Dalle ore 4.00 alle ore 10.00 del 17 giugno 2014 l'appaltatore dovrà provvedere alla rimozione di tutta la "biancheria", i bicchieri e tappi di ferro utilizzati per la manifestazione, provvedendo a raccogliere in sacchi bicchieri, cera e coperchietti.
- 2) Entro le ore 12.00 del giorno 17 giugno 2014 dovranno essere riconsegnati ai Magazzini Comunali. Inoltre l'atrio di Palazzo Gambacorti e Palazzo Pretorio (se utilizzato quale centro di coordinamento) dovranno essere restituiti liberi da qualsiasi ingombro conseguente all'effettuazione della manifestazione.
- 3) L'appaltatore dovrà impegnarsi ad effettuare una sorta di primo tentativo di raccolta differenziata, separando, ove possibile, plastica, cera e tappi in metallo.

ART. 9. MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

L'appaltatore dovrà garantire il montaggio e smontaggio di quanto necessario alla manifestazione con propri mezzi, necessari sia al trasporto (furgoni, autocarri, ecc.), sia alla messa in opera di

biancheria e lumini (in numero di 29 piattaforme aeree, tenendo conto delle altezze dei palazzi interessati) nonché cordami, carrucole e quant'altro necessario alle operazioni di montaggio, smontaggio ed accensione dei lumini, con esclusione di cordami e carrucole impiegati nei seguenti edifici: Palazzo Prefettura, Palazzo Lanfranchi e Palazzo Gambacorti. Quest'ultimi sono disponibili nei magazzini comunali e saranno forniti all'atto del montaggio presso i suddetti edifici.

ART. 10. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune di Pisa al momento dell'affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria, darà alla stessa i chiarimenti utili per svolgere le varie attività del presente capitolato.
- 2) Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio, in tutte le fasi, sarà effettuato da personale indicato dall'Amministrazione Comunale
- 3) Le operazioni di montaggio e smontaggio della biancheria saranno realizzate con la supervisione di personale indicato dal Amministrazione Comunale.
- 4) Il personale indicato dal Amministrazione Comunale può contestare la non corretta esecuzione del servizio.

ART. 11. PENALI

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata nei termini stabiliti e con le modalità previste dai documenti contrattuali.
- 2) Qualora da un medesimo comportamento derivasse l'applicazione di più penali, le stesse sono cumulabili.
- 3) L'ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all'appaltatore ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva.
- 4) In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'Appaltatore.

11.1 Mancata consegna ai privati

Il mancato rispetto dell'art. 6, ove accertato che trattasi di mancata consegna, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) mancata consegna: penale di € 500,00 per ogni edificio privato;
- 2) mancanza di personale dell'appaltatore nell'atrio di Palazzo Gambacorti nei giorni e orari comunicati dall'appaltatore ai sensi dell'art. 6, c. 3: penale di € 250,00 per ogni giorno;

11.2 Ritardi o errato montaggio della "biancheria"

Il mancato rispetto dell'art. 5 e della tempistica prevista all'art. 2, c. 1 comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

1. errato montaggio: penale di € 1.000,00 per ogni edificio (pubblico o privato);
2. ritardo nelle operazioni di montaggio rispetto al termine massimo del 15 giugno: penale di €. 5.000,00.

11.3 Ritardo o errata accensione dei lumini

Il mancato rispetto dell'art. 7 e della tempistica ivi prevista comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) errato accensione di lumini: penale di € 1.000,00 per ogni edificio (pubblico o privato) non correttamente illuminato;
- 2) anticipo delle operazioni di accensione rispetto al termine iniziale delle ore 16.30 del 16 giugno: penale di € 500,00 per ogni mezzora di anticipo;

- 3) ritardo nelle operazioni di accensione rispetto al termine massimo delle ore 21.00 del 16 giugno: € 2.000,00 per ogni mezzora di ritardo fino al massimo di 1 ora di ritardo, oltre la quale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18.

11.4 Ritardo o errata riconsegna del materiale presso i magazzini comunali

Il mancato rispetto dell'art. 8 e della tempistica ivi indicata comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) anticipo delle operazioni di rimozione della biancheria rispetto al termine iniziale delle ore 4.00 del 16 giugno: penale di € 500,00 per ogni mezzora di anticipo;
- 2) ritardo nella riconsegna del materiale rispetto al termine delle ore 12.00 del 17 giugno: € 300,00 per ogni mezzora di ritardo;
- 3) errata rimozione del materiale dagli edifici: penale di € 500,00 per ogni sagoma di "biancheria";
- 4) ritardo nello smontaggio dei ponteggi rispetto al termine di 5 giorni lavorativi successivi alla manifestazione: € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

11.5 Mancato rispetto dell'art. 12

Il mancato rispetto dell'art. 12 comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) mancata nomina di un referente: penale di € 500,00;
- 2) mancata fornitura del cartellino di riconoscimento al personale: penale di € 100,00 per ogni persona impegnata nell'esecuzione del contratto senza cartellino. La medesima penale sarà applicata anche laddove il personale non sia dipendente dell'appaltatore;
- 3) inosservanza agli obblighi relativi al pagamento dei dipendenti e degli obblighi contributivi e assicurativi si applicano le detrazioni e sospensioni dei pagamenti previsti agli artt. 12.4.1 e 12.4.2;
- 4) per ciascuna inosservanza alle prescrizioni minime di sicurezza previste dal presente capitolato o dalla normativa in materia: € 500,00.

11.6 Procedimento di applicazione delle penali

- 1) L'Amministrazione Comunale comunicherà per iscritto la volontà di applicare la penale, dandone congrua motivazione, e fissando, laddove possibile, un congruo termine entro il quale l'appaltatore dovrà rimuovere l'inadempienza, termine che, comunque, non deve pregiudicare il servizio.
- 2) L'appaltatore potrà contestare per iscritto l'inadempienza rilevata (e la conseguente applicazione della penale) entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Nel caso in cui l'appaltatore presenti le sue controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale, previa valutazione di quanto emerso in fase di contenzioso, decide definitivamente sull'applicazione o meno della penale, eventualmente intimando ancora una volta all'appaltatore di adempiere.
- 4) Trascorso infruttuosamente il termine per l'adempimento senza che l'appaltatore abbia contestato le motivazioni dell'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto.

Art.12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, s'intendono compresi nei prezzi offerti e a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati.

12.1 Referente dell'appaltatore

1. L'appaltatore si obbliga a nominare un responsabile, che sarà il referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale e che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore

stesso. Le contestazioni fatte al referente si intendono fatte all'appaltatore. Il nominativo del referente dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

2. Per tutta la durata del contratto il referente deve essere sempre reperibile telefonicamente anche quando il personale dell'appaltatore non è in servizio.

12.2 Responsabilità dell'appaltatore

La responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante e in conseguenza delle operazioni di montaggio e smontaggio della "biancheria", ricadono sull'Appaltatore.

12.3 Tessera di riconoscimento

Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del d.lgs. 81/2008 l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun dipendente impegnato nell'esecuzione del contratto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione del contratto e il personale che non sia dipendente dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

12.4 Obblighi verso i dipendenti

1. L'appaltatore è tenuto a:

- 1.1. Osservare le norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 1.2. Applicare integralmente tutte le norme, normative ed economiche, contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge il contratto. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 1.3. Verificare l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità.
- 1.4. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa.

12.4.1 Pagamento delle retribuzioni

- 1) L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolge il contratto.

- 2) E' altresì responsabile in solido dell'inosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.
- 4) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata, la Stazione Appaltante medesima comunicherà al contraente e, se del caso, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- 5) Il pagamento all'appaltatore sarà preceduto dall'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva dell'appaltatore e dei previsti accertamenti di Legge (DURC e d Equitalia).
- 6) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per chiedere il risarcimento dei danni.
- 7) Qualora nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificasse gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, fatta salva l'applicazione della detrazione del 20% sui pagamenti, si procederà con la risoluzione del contratto previa diffida, dando segnalazione del provvedimento di risoluzione contrattuale alla Direzione Provinciale del lavoro.

12.4.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

- 1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori.
- 2) In caso in cui il DURC evidenziasse irregolarità rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'irregolarità accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- 3) La liquidazione sarà sospesa, fino a quando non sia accertato, tramite emissione di apposito D.U.R.C., che sia stato corrisposto da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
- 4) Per le detrazioni e sospensioni di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 5) Qualora la Stazione Appaltante verificasse *gravi violazioni* degli obblighi assicurativi e previdenziali, si procederà con la risoluzione del contratto previa diffida.

12.4.3 Prescrizioni minime di sicurezza

- 1) L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro i dispositivi di protezione individuale.
- 2) L'appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature, macchinari ed utensili conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed adottare le opportune cautele e segnalazioni di pericolo nei confronti di passanti nonché degli autoveicoli in circolazione nei luoghi di esecuzione del contratto.

Art. 13. PREZZI

- 1) L'appaltatore applicherà i prezzi contrattuali offerti in sede di gara per il servizio e per le forniture.

- 2) L'appaltatore non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi per aumenti di costo dei materiali, manodopera, contributi assicurativi che si verifichino dopo la presentazione dell'offerta.

Art.14. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'appaltatore è autorizzato ad emettere fattura solo al termine dell'esecuzione del contratto.
2. La fattura dovrà riportare l'importo del servizio così come risultante dall'offerta.
3. Il documento contabile deve pervenire alla-Direzione 14 – Ufficio Manifestazioni Storiche in originale.
4. La Direzione 14 –ufficio Manifestazioni Storiche provvederà alla liquidazione della fattura relativa al servizio conforme all'ordine emesso e provvederà al pagamento in un'unica soluzione.
5. Prima del pagamento all'Appaltatore, la Direzione 14- Ufficio manifestazioni Storiche provvederà
 - 5.1. All'acquisizione del D.u.r.c. dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - 5.2. Alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore e dei fornitori;
 - 5.3. Alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore/subappaltatore.
6. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, la Stazione Appaltante sospende il pagamento a favore dell'appaltatore stesso.
7. L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento (neanche di quello previsto all'art. 18, c. 4) nel caso in cui si verificasse l'accensione parziale dei lumini (meno del 50%) o nel caso in cui questi fossero completamente spenti.
8. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra, in subordine, mediante incameramento della cauzione. In tal caso il Amministrazione Comunale non potrà dar corso al pagamento della fattura e, comunque, non potrà osservare il termine sopra previsto.

ART. 15. CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) A garanzia degli impegni assunti e dell'osservanza del presente contratto, l'appaltatore dovrà versare nelle forme stabilite dalla legge una cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite dall'art. 113 del d.lgs. 163/06.
- 2) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 3) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto con l'originario appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 4) L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 16. CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di credito derivanti dal contratto d'appalto sono consentite con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 163/2006.

ART. 17. SUBAPPALTO

- 1) L'appaltatore potrà subappaltare il servizio o la parte di esso che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.
- 2) L'affidamento di parte delle prestazioni non comporta alcuna modifica per quest'ultimo degli obblighi e degli oneri contrattuali, rimanendo l'unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per le attività o prestazioni affidate a terzi.
- 3) L'appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione Appaltante. Tale cessione comporterebbe automaticamente la dichiarazione di inidoneità del subappaltatore stesso.
- 4) È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il suddetto termine la Stazione Appaltante sospende il pagamento a suo favore (art.118, c.3 d. lgs. 163/2006).
- 5) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 18. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:
 - 1.1. qualora a carico dell'Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
 - 1.2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 1.3. nel caso di provvedimenti interdittivi ex. Art. 14 del d.lgs. 81/2008;
 - 1.4. qualora l'Appaltatore abbia ceduto il contratto a terzi;
 - 1.5. nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - 1.6. nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
 - 1.7. qualora vi sia ritardo nelle operazioni di montaggio della "biancheria" rispetto al termine massimo del 14 giugno 2014;
 - 1.8. qualora vi sia ritardo nelle operazioni di accensione di oltre 1 ora;
 - 1.9. nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa).
2. Il Responsabile del procedimento potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei seguenti casi previsti:
 - 2.1. emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

2.2. qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
4. L'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Stazione Appaltante, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
5. La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, a carico dell'appaltatore inadempiente.

ART. 19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

- 1) Il contratto potrà essere risolto qualora l'Appaltatore si renda inadempiente ai patti convenuti, previa diffida ad adempiere con le modalità di cui all'art. 11.6.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
- 3) L'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Stazione Appaltante, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
- 4) La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, a carico dell'appaltatore inadempiente.

ART. 20. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Pisa.

ART. 21. SPESE CONTRATTUALI

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto, con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'Amministrazione.

ART. 22. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Nei contratti sottoscritti dall'affidatario con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati, ne dà immediata comunicazione al Comune di Pisa ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Pisa.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i/postale/i dedicato/i e della persona delegata ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei servizi di cui all'oggetto.

ART. 23. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge applicabili in materia.